



## CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI  
COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 126

del 16/07/2012

### O G G E T T O

**Revoca deliberazione G.C. n.140 del 29/09/2008. Richiesta parere del Consiglio Comunale per l'attività edilizia nella zona omogenea "E" del P.R.G.C. Sia in merito ai vincoli di cui agli artt.42.7-42.8-42.9 delle N.T.A. del P.R.G.C. Che all'applicabilità della L.R. n.14 del 30 luglio 2009 modif. dalla L.R. n.21 del 01/08/2011..**

L'anno duemiladodici, il giorno sedici del mese di luglio nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

AZZOLLINI	Antonio	- SINDACO	- Presente
UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Assente
PETRUZZELLA	Pantaleo	- ASSESSORE	- Presente
BRATTOLI	Anna Maria	- ASSESSORE	- Presente
LA GRASTA	Giulio	- ASSESSORE	- Presente
MAGARELLI	Mauro G.ppe	- ASSESSORE	- Assente
SPADAVECCHIA	Vincenzo	- ASSESSORE	- Assente
PALMIOTTI	Michele	- ASSESSORE	- Presente
CAPUTO	Mariano	- ASSESSORE	- Presente
ROSELLI	Luigi	- ASSESSORE	- Assente

Presiede: **Sen. Azzollini Antonio – Sindaco**

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale, dott. Michele Camero.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

## LA GIUNTA COMUNALE

### Premesso che:

- La Giunta Comunale con propria deliberazione n. 140 del 29.09.2008, nelle more dell'approvazione del Piano Particolareggiato dell'Agro, disponeva che il Settore Territorio esaminasse e istruisse, per le zone omogenee "E" del PRGC, solo le pratiche inerenti interventi di *manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia (lett. a), b), e d) dell'art. 3 e art. 10 comma c) del D.P.R. 380/2001*);
- La stessa deliberazione invitava il Settore Territorio, sempre nelle more dell'approvazione del Piano Particolareggiato dell'Agro e in assenza di un "Piano Energetico Comunale", a sospendere ogni determinazione in merito alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti alternative nelle zone "E" del PRGC, rigettando le richieste di P.di C. e sospendendo la validità e l'efficacia delle D.I.A. presentate;
- Il Dirigente ad interim del Settore Territorio, di contro, alla luce di alcune sentenze del Consiglio di Stato che di seguito si dirà, con propria relazione del 12 luglio 2012 ritiene che i vincoli posti dagli artt. 42.7, 42.8 e 42.9 delle NTA del PRGC, sono decaduti essendo trascorsi oltre dieci anni dalla approvazione definitiva del PRGC avvenuta nel maggio 2001;
- La propria deliberazione n.140 del 29.09.2008 venne adottata a distanza di 7 (sette) anni circa dalla approvazione definitiva del PRGC, avvenuta con deliberazione della Giunta Regionale n. 527 del maggio 2001, ragione per cui l'adozione di tale provvedimento, sia pure in virtù di prescrizioni poste nelle N.T.A. del PRGC artt. 42.7, 42.8, e 42.9, risulta tardivo rispetto all'epoca di entrata in vigore del PRGC (maggio 2001).
- Il "*vincolo di rinvio*" della edificabilità in zona agricola "E" alla successiva approvazione di un piano attuativo di iniziativa pubblica è decaduto dopo 5 (cinque) anni dalla vigenza del PRGC e cioè sin dal maggio 2006;
- La giurisprudenza amministrativa, Consiglio di Stato, Sez.IV, decisione n.1765 del 24.03.2009, ritiene nello specifico che l'art.2, comma 1° della L.19 nov.1968 n.1187, oggi l'art. 9 del D.P.R. n.327/2001, prevede la durata quinquennale dei vincoli preordinati all'esproprio o sostanzialmente espropriativi comportanti l'inedificabilità dei suoli, e si riferisce a tutti i vincoli di piano, senza possibilità di distinzione tra vincoli strumentali, tra i quali rientra la subordinazione all'edificabilità di un'area alla formazione di un piano attuativo di iniziativa pubblica (Consiglio di Stato, Sez.V, 14 aprile 2000 n.2238) "*La ratio che ha indotto il legislatore a formulare la norma è quella di porre un limite temporale, in funzione di garanzia (ex art.42 Costituzione:cfr Corte Cost. 20.5.1999 n.179, id 18.12.2001 n.411) del diritto di proprietà del suolo, che altrimenti (se il vincolo fosse a tempo indeterminato), sarebbe svuotato e impedito nel suo utilizzo, senza alcun indennizzo. Quindi, in tale prospettiva, le indicazioni vincolistiche di Piano Regolatore Generale, anche strumentali, decadono allorché non consentano al proprietario di utilizzarlo*";

- Il vincolo posto dalle N.T.A. del PRGC artt. 42.7, 42.8, 42.9, è un vincolo strumentale in quanto subordina l'edificabilità di un'area all'inserimento della stessa in un programma pluriennale oppure alla formazione di uno strumento attuativo (piano particolareggiato) e non vincolo confermativo in quanto il piano particolareggiato è di iniziativa pubblica per cui il vincolo ha valenza temporale (5 anni) e non a tempo indeterminato;

**Ciò premesso,**

- Considerato che essendo trascorsi oltre 10 (dieci) anni dalla approvazione definitiva del PRGC, il vincolo strumentale posto dagli artt. 42.7, 42.8, 42.9 delle N.T.A. del PRGC è da intendersi decaduto ai sensi dell'art.2, comma 1°, L.19.11.1968 n.1187, oggi art.9 DPR 327/01, almeno per quegli aspetti migliorativi della funzionalità abitativa e agricola esistente di tutto l'agro;
- Ritenuto alla luce della disamina fatta nella relazione del 12.07.2012 a firma del Dirigente ad interim del Settore Territorio, nonché delle sentenze citate che tutti i vincoli posti dal vigente PRGC, se non reiterati nei modi di legge, risultano decaduti, per cui con il presente provvedimento si ribadisce la vigenza delle Norme Tecniche di Attuazione del PRGC escludendo, per le motivazioni su esposte, l'efficacia degli articoli che pongono i vincoli alla edificabilità dei suoli (42.7 – 42.8 – 42.9);
- Ritenuto quindi prendere atto della relazione del 12 luglio 2012 a firma del Dirigente ad interim del Settore Territorio che ritiene possa essere ripresa la attività edilizia nelle zone omogenee "E" sia per la inapplicabilità degli artt. 42.7 – 42.8 – 42.9 del P.R.G.C., *dovuta alla decadenza del vincolo quinquennale*, che in attuazione della L.R. n. 14 del 30 luglio 2009 modificata dalla L.R. n. 21 del 01. Agosto 2011, anche alla luce del parere espresso dal Dirigente Regionale del Servizio Urbanistica con nota del 23.03.2012 prot. 3015;
- Ritenuta tuttavia la problematica di particolare importanza, interessando disposizioni riguardanti norme tecniche di attuazione del PRGC, strumento urbanistico di pianificazione di prerogativa esclusiva del Consiglio Comunale, per cui la decisione necessita del parere vincolante della massima Assise Comunale;
- Ritenuto quindi di rinviare alla decisione del Consiglio Comunale la ripresa della attività edilizia nelle zone omogenee "E" – zone agricole – del PRGC ponendo all'attenzione del Consiglio Comunale la relazione del 12 luglio 2012 a firma dell'ing. Balducci, Dirigente ad interim del Settore Territorio, affinché lo stesso consesso Comunale fornisca il proprio parere vincolante in merito
- Ritenuto per le motivazioni testé addotte, revocare comunque la propria deliberazione n.140 del 29.09.2008, rinviando alla decisione del Consiglio Comunale la decadenza o meno del vincolo posto dagli artt. 42.7 – 42.8 – 42.9 delle N.T.A. del P.R.G.C. vigente in merito alla attività edilizia delle zone omogenee "E" zona agricola del P.R.G.C. per cui l'atto giuntale se non revocato risulterebbe ultroneo;

- Visto l'art.2, 1° comma, della L.19.11.1968 n.1187;
  - Visto il D.L.vo267/00;
  - Visto il DPR 327/01 art.9 e s.m.i.;
  - Visto il DPR 380/01 e s.m.i.
  - Visto il parere del Consiglio di Stato sez. IV n.1765 del 24.03.2009;
  - Visto il parere espresso ai sensi dell'art.49 del D.L.vo 267/00 dal solo Dirigente "*ad interim*" del Settore Territorio in quanto il provvedimento non ha rilevanza contabile;
- Ad unanimità di voti resi in forma palese;

## D E L I B E R A

1. La narrativa è parte integrante del presente provvedimento.
2. Revocare per le motivazioni esposte in narrativa il proprio provvedimento n.140 del 29.09.2008 e tutti quelli generati dallo stesso provvedimento giuntale compreso Determinazioni dirigenziali, direttive, ecc., rinviando alla decisione del Consiglio Comunale la decadenza del vincolo posto dagli artt. 42.7 – 42.8 – 42.9 delle N.T.A. del P.R.G.C. vigente in merito alla attività edilizia delle zone omogenee "E" - zona agricola - del P.R.G.C.. **Nelle more della pronuncia del Consiglio Comunale permane il vincolo posto dagli artt. 42.7 - 42.8 - 42.9 delle NTA del PRGC.**
3. Prendere atto e condividere la relazione del 12 luglio 2012 a firma del Dirigente "*ad interim*" del Settore ing. Enzo Balducci, allegata alla presente a farne parte integrante, ponendola all'attenzione del Consiglio Comunale affinché la esamini e deliberi in merito alla problematica in essa contenuta.
4. Di chiedere, per il tramite del Presidente del Consiglio Comunale, la convocazione del Consiglio Comunale ponendo all'attenzione dell'assise l'attività edilizia nelle zone omogenee "E" del P.R.G.C. normate dagli artt. 42 e segg. delle N.T.A. sia alla luce dei vincoli previsti dagli artt. 42.7 – 42.8 – 42.9 delle NTA, che in merito alla attuazione della L.R. n. 14 del 30 luglio 2009 modificata dalla L.R. n. 21 dell' 1 agosto 2011.
5. Trasmettere il presente provvedimento al Presidente del Consiglio Comunale, al Settore territorio, al Responsabile del Procedimento, al Segretario Generale.
6. Nominare Responsabile del procedimento l'ing. Enzo Balducci dirigente "*ad interim*" Settore Territorio.

all'originale seguono le firme

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in pubblicazione in copia all'Albo Pretorio on line per giorni 15 consecutivi dal 14/08/2012 al 29/08/2012 ai sensi dell'art.124, 1° comma, del T.U. n.267/2000.

*Copia conforme per uso amministrativo*

Dal Municipio 14/08/2012

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Michele Camero

---

Il sottoscritto Segretario Generale

Visto il **Testo Unico** delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con **D.L.vo 18.8.2000, n.267**;

Visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_

- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art.134, comma 3°);
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4°);

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to dott. Michele Camero

lì, \_\_\_\_\_

Per l'esecuzione

Al Sig. Segretario generale

Al Sig. Direttore di ragioneria

Al Sig. \_\_\_\_\_